



*Corte di Appello di Trieste*  
*Il Presidente*

Prot. n. 6393/2020

preso atto delle ulteriori criticità funzionali ed organizzative recentemente insorte per l'aggravarsi, anche nel Distretto della Corte d'Appello di Trieste, della emergenza da COVID-19;

ritenuto, di conseguenza, che devono essere adottate talune misure di gestione dell'attività giudiziaria volte a limitare l'affluenza di persone all'interno degli Uffici, onde evitare inutili contatti tra esse e quanti - magistrati e personale amministrativo - ivi operano funzionalmente;

richiamati, in quest'ottica, i princìpi ed i criteri di prevenzione e tutela indicati, da ultimo, dal DPCM 13 ottobre u.s., anche in base al dettato dell'art. 3, comma secondo, di esso;

osservato, per quanto specificamente attiene allo svolgimento dell'attività nel settore civile della Corte d'Appello, che deve farsi applicazione - in ogni segmento del processo - del modello delineato dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, nel senso cioè che il giudice può "..disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni": previsione alla quale si correla la comunicazione alle parti, "almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte" da depositarsi entro il termine da lui assegnato ("fino a cinque giorni prima della predetta data") ed alla quale si affianca la facoltà di ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale "..entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento";

*f.*

rilevato che l'efficacia di tale previsione è stata espressamente prorogata sino al **31 dicembre 2020**, in forza del disposto dell'art. 1, comma terzo lett. a), del **decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125**, che, da un lato, ha sostituito con tale scadenza - nell'art. 1, comma 3, del d.l. 30.7.2020 n. 83 (convertito dalla legge 25.9.2020 n. 124) - quella, precedente, del 15 ottobre 2020 e, dall'altro, al comma terzo lett. b) n. 7, ha inserito, nella elencazione delle proroghe indicate nell'Allegato n. 1 dello stesso d.l. n. 83/2020, il numero 33-bis, menzionando specificamente l'art. 221, comma 2;

ritenuto che esigenze di carattere sistematico, del pari riferite al contesto emergenziale nel quale si collocano le disposizioni processuali in esame, inducono comunque a estendere la concreta possibilità di applicare la disciplina di cui sopra sino al 31 gennaio 2021, tenuto conto cioè della più generale previsione di tutela dettata dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 16.5.2020 n. 33, convertito dalla legge 14.7.2020 n. 74, come modificato dall'art. 1, comma secondo lett. b), d.l. 7 ottobre 2020 n. 125;

sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ed acquisitone un adesivo riscontro;

**dispone**

che le Sezioni Civili della Corte si attengano alle indicazioni operative di cui sopra;

**manda**

alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai Presidenti ed ai consiglieri delle Sezioni Civili della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica in Sede e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Trieste, 16 ottobre 2020

*Il Presidente*  
*dott. Oliviero Drigani*  
